

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Prima Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
dott. Mariano Lopiano Presidente rei.
dott. Ugo Candia Consigliere
dott. Alessandra Taharro Consigliere
ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento camerale iscritto al n. 459/2014 del Ruolo Generale della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2014 avente ad oggetto: **reclamo ex art. 18 l.f.**
e vertente

TRA

SOCIETÀ SRL., (OMISSIS)

Reclamanti

FALLIMENTO SOCIETÀ SRL, (OMISSIS)

Reclamato contumace

BANCA SPA., (OMISSIS)

Reclamata

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1- Su ricorso depositato il 23.1.2014 dalla **BANCA SPA.**, il Tribunale di Napoli Nord . con sentenza n. 14/14 del 18.3.2014. ha dichiarato il fallimento della **SOCIETÀ SRL** , con sede in (OMISSIS)

2.1 - Contro tale pronuncia non notificata con atto depositato il 28.04.2014. la società fallita ha proposto rituale e tempestivo reclamo a questa Corte, chiedendo accertarsi la nullità della sentenza e per l'effetto revocarsi il fallimento. con vittoria di spese e competenze.

Il ricorso ed il decreto presidenziale del 2.5.2014 (in pari data comunicato). di fissazione dell'udienza del 25.6.2014 per la comparizione delle parti sono stati ritualmente e tempestivamente notificati a mezzo posta il 7 maggio 2014 con ricezione del plico da parte della creditrice **BANCA SPA** in data 8 maggio 2014 e da parte della curatela della società fallita in data 16 maggio 2014.

2.3- Contumace la curatela fallimentare, con comparsa depositata il 16 giugno 2014. si è costituita in giudizio la **BANCA SPA.** che ha resistito all'avverso reclamo, di cui ha invocato il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze.

2.4- Acquisito il fascicolo della fase pro-fallimentare. all'udienza camerata del 9 luglio 2014. sentiti i difensori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.

3.- Preliminarmente va rilevata la tardività della costituzione di **BANCA SPA** poiché avvenuta con comparsa depositata solo il 16 giugno 2014 e dunque oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza di comparizione del 25.6.2014 previsto dall'art. 18 L. Fall. comma 7. secondo periodo nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007 (Le parti resistenti devono costituirsi dieci giorni prima della udienza eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello termine avente scadenza domenica 13 giugno e. pertanto, da anticipare (e non già da posticipare) al primo giorno utile anteriore.

Questa Corte, in ormai numerose precedenti pronunce ha invero evidenziato che tale termine, me anche lo si volesse ritenere perentorio come affermato dalla Suprema Corte con la sentenza 5 giugno 2009, n. 12986, è comunque destinato a scadere qualora non ne sia tempestivamente cioè prima della sua scadenza chiesta la proroga e non può ritenersi automaticamente spostato in avanti per il sol latta che dopo la sua scadenza la prima udienza del procedimento venga rinviata.

Quanto poi alle conseguenze della tardività della costituzione della predetta società questo Collegio non può che ribadire quanto già più volte sostenuto con riferimento all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la già citata sentenza 5 giugno 2009, n. 12986.

La Corte infatti dopo aver affermato che detto termine "può certamente essere considerato perentorio anche in mancanza di un'espressa dichiarazione normativa in tal senso (Cass. Sez. 1, 6 giugno 1997. N. 5074 m. 50499) ha precisato che la sua inosservanza "non potrebbe comunque comportare la decadenza- delle parti contro cui è proposto il reclamo dal diritto opporsi a tale impugnazione intervenendo nel relativo procedimento aggiungendo che " del resto è indiscusso indiscusso elle' il decorso del termine previsto dall'art. 166 c.p.c., 1701' l'1 costituzione del convenuto nell'ordinario giudizio di cognizione, non ne precluda il successivo intervento in giudizio (Cass. se.; 11, 8 ottobre 2001, n. 12326. n.549545) ma solo la formulazione di determinate difese (Cass. sent 12 maggio 2008 n. 1165 n. 605532) e che -ovviamente questo principio opera anche nel ,giudizio d'appello.

Ebbene da tale autorevole orientamento questa Corte ritiene ancora una volta di doversi motivatamente discostare non riuscendo invero, a comprendere quali altre attività difensive le parti, contro cui un tale reclamo sia stato proposto e che si siano tardivamente costituite innanzi alla corte d'appello potrebbero ancora svolgere posto che l'ottavo comma dell'art. 18 l.f. stabilisce che la costituzione delle "parti resistenti- deve avvertire -mediarne il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prora e dei documenti di prodotti" così finendo per individuare nel termine previsto per la costituzione di tali parti dal secondo periodo del settimo comma del medesimo articolo il limite temporale entro cui le stesse parti devono svolgere ogni attività difensiva,

Appare invece più plausibile che — pur a volerlo ritenere di carattere non già perentorio ma ordinatorio come invero sembra preferibile, in considerazione del silenzio sul punto del legislatore e della regola generale dettata dall'art. 152. co. 2,

c.p.c. il termine per l'intervento degli interessati o per la costituzione delle parti contro le quali è proposto il reclamo avverso la sentenza dichiarata di fallimento previsto dall'art. 18, co. 7, p. 2.L.f. una volta scaduto, non possa che importare la decadenza delle parti tenute ad osservarlo dal potere di compiere le attività che il legislatore ha stabilito debbano essere svolte nel suo rispetto e dunque dalla facoltà di costituirsi nel procedimento ancora prima che da quella di depositare memorie difensive di indicare mezzi di prova a costituenda e di produrre documenti come d'altronde l'identico termine previsto dal nono comma dello stesso art. 18 per l'intervento nel procedimento di qualunque (altro) interessato.

Vero è che come osservato dalla Suprema Corte nell'ordinario giudizio di cognizione, la scadenza del termine stabilito dall'art. 166 c.p.c. non preclude al convenuto di costituirsi tardivamente e le attività difensive per lo svolgimento delle quali non siano maturate altre specifiche preclusioni. Tuttavia tale facoltà del convenuto non è senza limiti temporali non potendo essere più esercitata dopo la rimessione della causa in decisione, ed è espressamente riconosciuta da una norma quella di cui all'art. 293 c.p.c. che pur essendo certamente applicabile anche all'ordinario giudizio d'appello in forza del rinvio disposto dall'art. 359 c.p.c. non pare a questa Corte potersi dire espressione di un principio generale né comunque applicabile per analogia allo speciale procedimento camerale relativo al reclamo di cui all'art. 18 l.f. non potendo quest'ultimo articolo dirsi lacunoso quanto alla possibilità di una costituzione tardiva delle parti contro cui il reclamo ivi previsto sia stato proposto.

Questa possibilità risulta invero esclusa proprio dalla previsione del termine di cui al secondo periodo del settimo comma del medesimo art. 18. che il legislatore ha evidentemente fissato sia per la costituzione delle parti resistenti, sia per quella degli eventuali interventori al precipuo scopo di concentrare la trattazione del reclamo nella prima e tendenzialmente unica udienza del relativo procedimento, evitando il rinvio altrimenti necessario per consentire al reclamante di replicare alle eccezioni, alle deduzioni ed alle produzioni della controparte tardivamente costituitasi (cfr. sentenza pronunciata il 23.1.2011 nel procedimento civile di reclamo ex art. 18 l.f. iscritto al n. 1629/2011 R.G. V.G. ad istanza di Giuseppe Piccolo nei confronti del Curatore del fallimento di G.P., pendente innanzi al Tribunale di Napoli col n. 166/2011 I_ e di **ALTRA SOCIETA SPA**

Alla stregua delle argomentazioni che precedono la costituzione nel presente procedimento **BANCA SPA.**, siccome tardiva deve ritenersi inammissibile con la conseguente irrilevanza ai fini della presente decisione della comparsa e dei documenti dalla stessa depositati (conseguenza quest'ultima che peraltro deriverebbe nella specie anche dall'accoglimento della tesi dell'ammissibilità della costituzione tardiva delle parti resistenti sostenuta dalla pronuncia della Suprema Corte sopra criticata secondo la quale come s'è detto rimarrebbero comunque ferme le decadenze in cui la parte resistente tardivamente costituitasi sta incorsa).

4.1- Con un unico motivo di reclamo la società fallita deduce la nullità della sentenza n. 14/2(114 per violazione del proprio diritto di difesa per essersi perfezionata la notifica del ricorso di fallimento effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo il 20.12.2011 con conseguente compressione a quattordici giorni del termine "dilatatorio" di quindici giorni previsto dall'art. 15 R.D. 16/3/1942 n. 267.

In particolare la reclamante rileva: che il ricorso di fallimento (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 6 marzo 2014) è stato notificato alla società ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ossia mediante il deposito del plico nella casa comunale di Marano di Napoli effettuato il 10.2.2014 che come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 3 del 14.1.2010.

Siffatta modalità di notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque decorsi dieci giorni dalla spedizione di quest'ultima: che nella fattispecie non essendo pervenuta la raccomandata informativa la notifica si è perfezionata solo il 20.12.2014 (ossia dopo dieci giorni dal deposito dell'atto) che pertanto il termine di quindici giorni previsti dal legislatore per l'esercizio del diritto di difesa della debitrice decorrente dal 21.2.2014 scadeva il 7 marzo 2014 ossia il giorno successivo a quello (6 marzo 2014) fissato per l'udienza prefallimentare tenutasi in contumacia della reclamante.

4.2- il reclamo è infondato.

L'art. 15, comma 3. L.f. nel testo novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a) d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla L. 17.12.2012 n. 22, espressamente prevede che il "decreto di convocazione e' sottoscritto del presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente."

Quando per qualsiasi ragione, la notificazione non risulti possibile o non ha esito positivo la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese.

Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso o e tra la (data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni...il medesimo art. 17 d.l. citato al comma 3 dispone poi che la norma di cui al comma 1 lett. a) si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre' 2013.

Ebbene, nel caso di specie per quanto risulta dagli atti il procedimento notificatorio si è svolto in conformità alla suindicata disciplina posto che: la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord non avendo la certezza del buon esito della notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione alla società debitrice effettuata a mezzo PEC il 3.2.2014 ha comunicato in via telematica l'esito di tale notifica ai legali costituiti della **BANCA SPA.**, creditrice ricorrente: che la notifica a mani effettuata il 7.2.2014 dalla società ricorrente presso la sede della società debitrice (in collima 3. ultima parte.l.f. è stato rispettato, risultando l'udienza di comparizione del debitore fissata per il 6 marzo 2014, ossia ben più di quindici giorni dopo la notifica del ricorso,

5.- Nulla va disposto in ordine alle spese attese la contumacia della curatela e la inammissibilità della costituzione di **BANCA SPA**,

6.- Avuto riguardo alla natura impugnatoria del presente procedimento ed all'esito dello stesso, la Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 TU. Spese di Giustizia come modificato dall'art.1 comma 17. L. 24.12.2019 n. 228.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 14/2014 pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, il 18 marzo 2014 proposto da **SOCIETÀ SRL** con atto depositato il 28 aprile 2014 e notificato a **SOCIETÀ SRL** ed **BANCA SPA** così provvede:

- a) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di **BANCA SPA**
- b) rigetta il reclamo
- c) nulla per spese dando atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 T.11. Spese di Giustizia come modificato dall'art. I. comma 17. L. 24. - .20 19 n. 228.

Così deciso in Napoli, il 16 luglio 2014
Dep. 17 luglio 2014

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*